

Oggetto: Gara per l'affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. - ID SIGEF 1270

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. -

CHIARIMENTI - II^ TRANCHE

1) Domanda

Disciplinare di Gara art. 6 - Modalità di aggiudicazione della gara. Relativamente all'attribuzione dei punteggi economici parziali relativi all'offerta economica il disciplinare di gara recita che: *il punteggio totale relativo al prezzo, sarà calcolato sulla base della formula indicata a pag. 46 di 61 del Disciplinare di gara. Con riferimento al parametro Ri Ribasso* percentuale unico offerto dall'i-esimo concorrente sui prezzi unitari indicati come base d'asta per il Servizio Luce di cui alla Tabella 2 dell'allegato 8 al disciplinare di gara. Si chiede se è giusta l'interpretazione che: R si riferisce ai prezzi unitari indicati sia nella tabella 1) sia nella tabella 2) dell' Allegato 8.

Risposta

Si conferma l'interpretazione resa nel quesito.

A tal riguardo si specifica che il "ribasso percentuale unico offerto dall'i-esimo concorrente", **Ri^a** di cui alla formula (4) indicata a pag. 47 del Disciplinare di Gara, è offerto sui prezzi unitari indicati come base d'asta nelle Tabelle 1 (Servizio Luce) e 2 (Servizio gestione impianti semaforici) di cui all'Allegato 8 al Disciplinare di Gara. Il suddetto ribasso è da intendersi unico per tutte le voci indicate nelle succitate tabelle.

Il "ribasso complessivo" **Ri** è calcolato sulla base della stessa formula (4) indicata a pag. 47 del Disciplinare di Gara e, conseguentemente, il punteggio economico dell'i-esimo concorrente, è determinato sulla base della formula (3) indicata a pag. 46 del Disciplinare di Gara.

2) Domanda

Nel capitolato tecnico, paragrafo 3.2 OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO, si legge (pag. 16 di 179): "I risparmi in TEP dichiarati in sede di offerta tecnica dovranno essere certificati dall'AEEG nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità stessa.

Nell'utilizzo di schede tecniche standardizzate dell'AEEG che prevedono la permanenza di risparmi energetici per 5 anni, non è possibile da parte del Fornitore estendere tale periodo a 9 anni (anche nel caso di Contratto Esteso). I risparmi conseguiti, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli impegni presi, in sede di offerta tecnica, in termini di risparmio energetico vanno considerati, così come riportato nella relazione tecnica alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, modificata ed integrata dalle deliberazioni 11 dicembre 2004, n. 200 e 31 maggio 2007, n. 123, "per un numero massimo di anni corrispondente alla vita utile dell'intervento (numero di anni previsti all'articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e all'articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, così come modificati ed integrati dai decreti ministeriali del 21/12/2007)".

Tuttavia, con la Delibera EEN 9/11 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato le nuove "LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E S.M.I. E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA", in cui il meccanismo per il riconoscimento dei risparmi energetici è stato aggiornato e sono stati introdotti, accanto al parametro "Vita Utile", i concetti di "Durabilità" e "Vita Tecnica".

In particolare, nei casi in cui la Vita Tecnica (pari, per gli interventi relativi all'illuminazione pubblica, a 10 oppure a 15 anni, a seconda dei casi: v. Allegato A alla delibera citata) è superiore alla Vita Utile (5 anni, negli stessi casi), è previsto il "riconoscimento "anticipato", nei 5 anni di Vita Utile, anche dei risparmi che saranno conseguiti negli anni successivi, fino alla scadenza della Vita Tecnica.

Il risparmio energetico complessivamente riconosciuto nei 5 anni di Vita Utile ("RNI, Risparmio Netto Integrale") viene quindi calcolato come somma del risparmio "contestuale" (RNC), relativo ai primi 5 anni, e di quello "anticipato" (RNa), relativo ai successivi 5 oppure 10 anni, rispettivamente per Vita Tecnica pari a 10 oppure a 15 anni.

Si chiede, pertanto, se ai fini della determinazione degli obiettivi risparmio energetico, sia possibile fare sempre riferimento al Risparmio Netto Integrale, coerentemente con quanto stabilito dall'Autorità per l'energia.

Risposta

Si conferma che, ai fini della certificazione - in termini di TEP - dei risparmi conseguiti a seguito degli interventi previsti in Convenzione, la metodologia cui far riferimento è quella declinata dalle "LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 E S.M.I." in vigore al momento dell'invio della richiesta di certificazione dei risparmi di cui all'Appendice 7 al Capitolato Tecnico.

Pertanto, la metodologia di calcolo prevista dalle stesse Linee Guida dell'AEEG in cui la certificazione dei TEP è conseguita sulla base del calcolo del Risparmio Netto Integrale, è idonea alla determinazione degli obiettivi di risparmio energetico.

3) Domanda

Bando di Gara III.2.1 - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Allegato 1) punto 1). Il punto III.2.1 lettera a) del bando di gara recita che: *Il concorrente deve essere iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti la fornitura in oggetto, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006.* Nell' Allegato 1) al punto 1) il concorrente deve dichiarare: *con riferimento al punto III. 2.1 lettera a) del Bando di gara, l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'attività esercitata.* Visto che, oltre alle tipiche attività di ingegneria, " ... servizi relativi all'ingegneria in generale (lavori e impianti) ed all'ingegneria integrata (consulting engineering), il servizio prevede anche attività di cui al par. 9.1.1 - Sistema informativo per la gestione di interessi - e - par. 9.3 - Costituzione e gestione dell' Anagrafica Tecnica degli impianti, servizi che, come da documentazione di gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono l'opportuno intervento di operai specializzati nel settore. Si chiede se è giusta l'interpretazione che: per la partecipazione alla gara in oggetto in qualità di mandante, è idoneo l'oggetto sociale coerente con le attività che si andranno ad espletare (Sistema informativo per la gestione di interessi e Costituzione e gestione dell' Anagrafica Tecnica degli impianti) e quindi giusto indicare nell'allegato 1), al punto 1), tale attività.

Risposta

Si conferma che, per la partecipazione alla gara in oggetto in qualità di mandante, l'oggetto sociale indicato nel quesito è idoneo.

4) Domanda

Bando di gara III. 2.2 - Capacità economica e finanziaria. Allegato 1) punto 12 Si chiede se è possibile che: una società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, può associarsi ad un RTI in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò in quanto la società si propone per l'erogazione delle attività di cui al par. 9.1.1 - Sistema informativo per la gestione di interessi - e - par. 9.3 - Costituzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica degli impianti, servizi che, come da documentazione di gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono l'opportuno intervento di operai specializzati nel settore. In tal senso si chiede se è giusta l'interpretazione che: la società che eseguirà solo i servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, in caso di RTI, nella compilazione dell' Allegato 1), punto 12), fatturato specifico di cui al punto III. 2.2. del Bando di gara, possa rinviare ai fatturati dichiarati dagli altri associati dell'RTI in possesso di tale requisito e quindi indicare il proprio fatturato specifico nel relativo campo di cui all'allegato 1 ed inoltre indicare le sopra menzionate attività al punto 17) letto b) del citato allegato 1).

Risposta

Si conferma la correttezza dell'interpretazione data nel quesito.

La società che eseguirà solo i servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, in caso di RTI, nella compilazione dell'Allegato 1), punto 12), fatturato specifico di cui al punto III.2.2. del Bando di gara, dovrà indicare il proprio fatturato specifico solo qualora lo stesso maturato in uno dei servizi analoghi a quello oggetto dell'Appalto.

Si ricorda che in caso di RTI, il fatturato specifico di cui al punto III.2.2. del Bando di gara necessario a partecipare ad uno o più Lotti deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso.

5) Domanda

Bando di gara - III. 2.2 - Capacità economica il punto III. 2.2. del Bando di Gara recita che: *il concorrente deve aver realizzato, complessivamente, un fatturato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato per servizi analoghi a quello dell'oggetto dell'appalto per un*

importo non inferiore a... Sono intesi servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto quelli elencati al medesimo punto del Bando di gara. Si chiede se è giusta l'interpretazione che: il requisito richiesto per il fatturato specifico è relativo a servizi svolti su impianti di illuminazione pubblica e semaforica comprensivi di fornitura di energia elettrica.

Risposta

Il concorrente che partecipa deve aver conseguito il fatturato specifico in almeno una delle categorie indicate nel Bando di Gara.

Nel caso di servizi integrati (manutenzione e fornitura di energia elettrica) è corretta l'interpretazione resa nel quesito: il requisito richiesto per il fatturato specifico è, nel caso di specie, relativo a servizi svolti su impianti di illuminazione pubblica e semaforica comprensivi di fornitura di energia elettrica.

6) Domanda

Bando di gara - III.2.2 - Capacità economica. Bando di gara - III. 2.3 - Capacità tecnica. Disciplinare di gara - art. 4. 1 - Condizioni di partecipazione. Il punto III. 2.2. del Bando di Gara recita che: *Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito ne! disciplinare di gara, le seguenti condizioni: REQUISITI DI FATTURATO SPECIFICO: aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando un fatturato di Servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore a (....). Sono in sintesi Servizi analoghi a quello oggetto dell'Appalto, quelli di seguito elencati (...)* Il punto III. 2.3. del Bando di Gara recita che: *Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito ne! Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: attestare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 207/2010, il possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 34/2000 per la categoria OG10 (...).* L'art. 4.1 del Disciplinare di gara recita che: *E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del d.lgs. 163/2006 (...). E' ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione nelle forme dell'art. 34, comma 1, lett. d), e), D.Lgs. 163/2006, a pena di esclusione la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria (...).* Con riferimento alla partecipazione in costituenda/costituita RTI, inerentemente al possesso dei requisiti sopra indicati, da parte della mandataria e della/e mandante/i, non vengono identificate nei documenti di gara le condizioni minime da rispettare, pertanto, nel rispetto del soddisfacimento del 100% di detti requisiti da parte del costituito/costituendo RTI nel suo insieme. Si chiede se è giusta l'interpretazione che:

1 - i requisiti economici finanziari non devono essere proporzionali alla quote di partecipazione, ma devono essere posseduti dall' ATI nel suo insieme, purché la quota maggioritaria sia posseduta dalla capogruppo mandataria.

2 - nell'ambito di un RTI non vi debba essere corrispondenza tra la percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa, la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di prestazioni eseguite.

3 - un'impresa neocostituita priva dei requisiti di cui al punto III. 2.2) e/o III. 2.3) del bando di gara può partecipare in RTI con un'impresa in possesso di tutti i requisiti di partecipazione o con imprese non in possesso singolarmente di tutti i requisiti di partecipazione e che i suddetti requisiti siano complessivamente posseduti dalla mandante e/o dalla/e mandatarie/e.

Risposta

Relativamente al punto 1, si conferma l'interpretazione resa nel quesito.

Relativamente al punto 2, si rinvia a quanto stabilito dalla norma contenuta nell'art. 275 del d.P.R. 207 del 2010 recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti laddove è previsto che *"la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*.

Relativamente al punto 3, si conferma l'interpretazione resa nel quesito relativamente alla partecipazione di un'impresa neo-costituita priva dei requisiti di cui al punto III. 2.2) e/o III. 2.3) del bando di gara. Si ribadisce che, all'interno dell'RTI, l'impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di cui al bando di gara in misura maggioritaria, in senso relativo, rispetto alle mandanti.

7) Domanda

Bando di gara - punto III. 2.2 Capacità economica e finanziaria Disciplinare di Gara - art. 6 - Modalità di aggiudicazione della gara il punto III. 2.2. del Bando di Gara recita che: *Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito*

nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni: **REQUISITI DI FATTURATO SPECIFICO**: aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando 11/1 fatturato di Servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto non inferiore a (....) Sono in sintesi Servizi analoghi a quello oggetto dell'Appalto, quelli di seguito elencati (..) L'art. 6 del Disciplinare di gara recita che: Ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica richiesti nel bando di gara si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione: per il requisito di cui al punto 2.2. del bando di gara, dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 444/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, attestante la misura, (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.2.2 del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile (....); ovvero fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; ovvero produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni (...). Si chiede se è giusta l'interpretazione che:

1 In merito alla requisito di cui al punto 2.2. del Disciplinare di gara si possano fornire in alternativa:

a) la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società;

oppure

b) copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia del fatturato specifico; qualora non sia possibile evincere la misura e la tipologia del fatturato specifico, è possibile allegare ai bilanci una dichiarazione del Direttore Amministrativo della Società nella quale sono indicati i fatturati specifici relativi alla Fornitura di Energia Elettrica, alla Manutenzione ordinaria e ai lavori.

oppure

b) Fatture attestanti la misura e la tipologia del fatturato specifico;

oppure

a) certificati prodotti dalle amministrazioni.

Risposta

Si conferma l'interpretazione data nel quesito.

Si precisa che, comunque, la dichiarazione del Direttore Amministrativo della Società deve essere resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000).

8) Domanda

Bando di gara - Punto III.2.3 - Capacità Tecnica. Disciplinare di Gara - Art. 2 - Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara Disciplinare di Gara - Art. 4.1 - Condizioni di partecipazione Allegato 1 al Disciplinare di Gara - Punto 13. Il punto III.2.3 del Bando di Gara recita che: *Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:*

- *Attestare, ai sensi e per gli effetti del DPR 207/2010, il possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del DPR 34/2000, per la categoria OG10 e per la categoria OS9 per cui dovrà sussistere la qualificazione per ciascun lotto. L'Art. 2 del Disciplinare di gara recita che: Relativamente al requisito di cui al punto II.2.3 del Bando di Gara, l'offerente dovrà dichiarare nell'allegato i), il possesso delle certificazioni SOA OG10 per la classifica di importo corrispondente almeno al 28% della somma dell'importo massimo annuo del lotto in cui si partecipa e il possesso della certificazione OS9 per la classifica di importo corrispondente almeno al 2% della somma dell'importo massimo annuo del lotto in cui si partecipa, sempre da considerarsi per la durata dei contratti estesi di 9 anni.*

L'art. 4.1 del Disciplinare di Gara recita che: *La certificazione dovrà essere resa dal COI/corrente in caso di impresa singola e dall'impresa che svolgerà l'attività oggetto della certificazione in caso di partecipazione in RTI. Al punto 13) dell'allegato 1 al Disciplinare di Gara il concorrente deve dichiarare che: Con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3 del Bando di gara, l'impresa è in possesso delle certificazioni SOA per "impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alterativa e continua ed impianti di illuminazione pubblica" e per "impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico" in corso di validità. Si chiede se è giusta l'interpretazione che:*

b) In caso di partecipazione come impresa singola, la stessa dovrà essere in possesso sia della SOA 0010 che della SOA OS9, nelle classifiche indicate nella tabella di pagina 14 del Disciplinare di Gara;

- c) In caso di RTI le certificazioni SOA OG 10 ed OS9 devono essere possedute dalle sole imprese che svolgeranno l'attività oggetto della certificazione;
- d) In caso di RTI la classifica richiesta ad ogni singola impresa che svolgerà il servizio dovrà essere posseduta in base alla propria quota di partecipazione all'ATI.

Risposta

- b) Relativamente al punto in oggetto, si conferma l'interpretazione data.
- c) Relativamente al punto in oggetto, si conferma l'interpretazione data.
- d) Relativamente al punto in oggetto non è necessario che la singola impresa che svolgerà il servizio possieda una classifica SOA in base alla propria quota di partecipazione all'ATI. Resta inteso che dovranno essere osservati tutti i vincoli in materia prescritti dal d.P.R. 207 del 2010 e dal D.lgs. 163 del 2006. Ulteriormente si specifica che ogni impresa componente l'ATI deve eseguire attività per cui è richiesta la SOA nei limiti della propria classifica indipendentemente dalla propria quota di partecipazione all'ATI.

9) Domanda

Disciplinare di Gara - Art. 9 - Subappalto. L'art. 9 del Disciplinare di gara recita che: *Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs 163/2006. L'esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la classifica SOA OG10 può essere subappaltata solo nei limiti del 30% dell'importo massimo complessivo dei lavori previsti nel lotto di riferimento come previsto dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del D.Lgs 163/2006.* Visto che all'art. 9 si fa riferimento alla sola categoria OG10.

Si chiede se è giusta l'interpretazione che:

L'esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la classifica SOA OS9 può essere subappaltata solo nei limiti del 30% dell'importo massimo complessivo dei lavori previsti nel lotto di riferimento come previsto dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, così come per la classifica SOA 0010.

Risposta

Si conferma l'interpretazione data nel quesito, fermo restando che il requisito deve comunque essere posseduto sia dal concorrente che intende ricorrere al subappalto, sia dalla ditta che effettuerà le quote di lavori subappaltate.

10) Domanda

Allegato 1 - Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 45 e 47 del d.P.R. 445/2000 - punto 10, lett. m) Allegato 1 - Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 45 e 47 del d.P.R. 445/2000 - punto 11 Il punto 10, lett. m) dell' Allegato 1 recita che: "(..) che, ai sensi del/e disposizioni della legge 68/1999, questa impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari a _____ unità. Il punto 11 dell' Allegato 1 recita che: (..) che il totale degli addetti al servizio oggetto del/a presente gara è il seguente :

Si chiede se è giusta l'interpretazione che:

1. con riferimento al punto 10, lett. m) dell'Allegato 1) per numero dipendenti si intende il numero di dipendenti diretti attuali (e non invece un numero risultante da una stima dei possibili dipendenti futuri in caso della vittoria della gara).
2. con riferimento al punto 11) dell' Allegato n. 1), per numero totale degli addetti al servizio occorre indicare il numero complessivo di risorse impiegate nel servizio oggetto dell'appalto, comprendente il numero di dipendenti diretti attuali e il numero di possibili sub-appaltatori (numero risultante da una stima in caso di vittoria della gara).

Risposta

Relativamente al punto 1., si conferma che, per quanto concerne le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 punto 10, per numero dipendenti si intende il numero di dipendenti diretti al momento della presentazione dell'offerta.

Relativamente al punto 2., per quanto concerne le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 punto 11, per numero totale degli addetti al servizio si intende esclusivamente il numero complessivo stimato di dipendenti diretti dedicati all'appalto, con esclusione del numero dei possibili subappaltatori.

11) Domanda

Allegato 2 - Offerta tecnica - pag. 2. L'Allegato 2 - Offerta Tecnica - pag. 2 recita così: *La relazione tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell'ultima pagina, a pena di esclusione (. . .) si precisa altresì che in conformità a quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara, se la relazione tecnica venga presentata su supporto ottico (CD Rom) (...) altra alla Relazione Tecnica in originale dovrà essere prodotta /In ulteriore copia cartacea, nonché una copia su formato elettronico non modificabile (...).* Si chiede se è giusta l'interpretazione che:

Con riferimento all' Allegato 2, pag. 2, offerta tecnica, nella Busta B offerta tecnica debba essere inserita una relazione cartacea firmata o siglata su tutte le pagine e firmata sull'ultima pagina e 2 copie su CD Rom in formato elettronico non modificabile.

Qualora il concorrente opti invece per presentare la Relazione Tecnica su supporto CD Rom e non cartacea. Si chiede se è giusta l'interpretazione che: nella Busta B Offerta Tecnica debba essere inserita oltre alla Relazione sul CD Rom con firma digitale, una copia cartacea senza firme e timbri ed un'ulteriore copia su CD Rom in formato elettronico non digitabile.

Risposta

In merito alla prima richiesta del quesito, in caso di presentazione dell'offerta tecnica in modalità cartacea, essa dovrà essere siglata/firmata con le modalità descritte nell'Allegato 2. Oltre alla Relazione Tecnica cartacea in originale, dovrà essere prodotta un'ulteriore copia cartacea, nonché una copia su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato ".pdf").

In merito alla seconda richiesta del quesito, in caso in cui si opti per la presentazione del documento su supporto ottico (cdRom) firmato digitalmente, oltre alla Relazione Tecnica originale firmata digitalmente, dovrà essere prodotta un'ulteriore copia su formato elettronico non modificabile (p.es. in formato ".pdf") nonché una copia cartacea della stessa.

In caso di discordanza tra l'originale e le copie a prevalere sarà - in ogni caso - quanto riportato sull'originale.

12) Domanda

Allegato 2 - offerta tecnica - pag. 3. L'Allegato 2 a pag. 3 recita che: (...) *La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo (...); (ii) dovrà essere contenuta entro le 200 (duecento) pagine; (iii) dovrà rispettare lo "Schema di Risposta" di seguito qui riportato.* Si chiede se è giusta l'interpretazione che: le 200 pagine di relazione tecnica, sono da intendersi solo fronte oppure 100 pagine frontetero; 2 eventuali grafici e/o immagini all'interno della relazione tecnica possono contenere termini in lingua straniera.

Risposta

In merito al primo punto, le 200 pagine sono da intendersi nell'accezione di numerazione effettiva, quindi in alternativa possono essere 100 pagine fronte retro o 200 pagine in stampa su singola facciata.

In merito al secondo punto, si conferma che grafici e/o immagini inclusi nella relazione tecnica possono contenere anche termini in lingua straniera.

13) Domanda

Capitolato Tecnico art. 10.1.2 Prezzi unitari del servizio. L'art. 10.2.1. del Capitolato tecnico recita che: *I prezzi unitari per la determinazione del canone del servizio luce si differenziano in relazione alla tipologia di lampada e alla relativa potenza nominale....Qualora all'interno del perimetro di gestione, sia presente una lampada di una determinata tecnologia illuminante la cui potenza nominale sia diversa da quelle predefinite nel suddetto elenco ...* Si chiede:

1. è giusta l'interpretazione che per le lampade con potenza nominale diversa da quella in elenco non c'è più la maggiorazione in proporzione alla potenza in più, ma si utilizza il prezzo a punto luce della lampada con potenza più bassa;

2. come si procede per le tipologie di lampada non presenti in tabella?

Risposta

In merito al punto 1., si conferma l'interpretazione resa nel quesito.

In merito al punto 2., come indicato al par. 10.2.1, qualora, all'interno del Perimetro di Gestione, siano presenti Punti Luce di tecnologia non riportata nell'allegato 8 al Disciplinare di Gara, il Fornitore non avrà obbligo di prenderli in gestione, in quanto essi non sono oggetto della presente Convenzione. Il Fornitore avrà comunque facoltà di sostituire a proprie spese le suddette lampade (previo accordo con l'Amministrazione) riconducendole a tecnologie/potenze previste nella Tabella 1, includendole quindi nel Perimetro di Gestione.

14) Domanda

In relazione alle prescrizioni previste all'articolo 8.1 del disciplinare per il calcolo della cauzione provvisoria SI CHIEDE CONFERMA che il metodo di calcolo da utilizzarsi per la determinazione della "Cauzione Base" sia quello di applicare una percentuale pari al 5% sull'importo Massimo del Lotto; nonché, che l'importo così determinato possa essere dimidiato del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Risposta

Con riferimento agli importi relativi alla cauzione provvisoria, vale quanto indicato al punto f) del par. 2 del Disciplinare di Gara. Fermo quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, come indicato a pag. 12 del Disciplinare di Gara, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Precisiamo ulteriormente che l'art. 8.1 del Disciplinare di Gara riguarda invece le modalità di calcolo della cauzione definitiva, la quale dovrà essere presentata esclusivamente dall'aggiudicatario della gara per la stipula della Convenzione.

15) Domanda

Considerato che per il requisito del fatturato specifico di cui al punto III.2.2) del bando di gara fra i servizi da intendersi come servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto rientra anche la "gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici...*omissis*" si è con la presente a chiedere di confermare che si possa considerare come fatturato per servizi analoghi i lavori di installazione di impianti di cogenerazione e relative attività connesse (opere funzionali di natura elettrica quali fornitura e posa quadri elettrici, collegamenti elettrici).

Risposta

I lavori di installazione di impianti di cogenerazione, non possono considerarsi fatturati per servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Viceversa, attività ed opere funzionali di natura elettrica quali ad esempio fornitura e posa in opera di quadri, inverter, collegamenti elettrici, etc. afferenti agli impianti di cogenerazione, possono considerarsi come fatturato per servizi analoghi.

16) Domanda

Relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si chiede conferma che una società con fatturato specifico (*così come definito al punto III.2.2 del Bando di Gara*) pari ad euro zero, può associarsi ad un RTI già in possesso della totalità del requisito richiesto.

Risposta

Si conferma l'interpretazione resa nel quesito, fermo restando che, come indicato al punto b) del par. 4.2 del Disciplinare di Gara, l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di Gara, in misura maggioritaria, in senso relativo.

17) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto III.2.2) - Capacità economica e finanziaria (*fatturato specifico*), del Bando di Gara si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza tra la quota % di possesso del requisito e la quota % di partecipazione al RTI, fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.

Risposta

Si conferma che non è richiesta la corrispondenza tra la quota % di possesso del requisito e la quota % di partecipazione al RTI, fermo restando che, come indicato al punto b) del par. 4.2 del Disciplinare di Gara, l'impresa mandataria dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.2, lettera a) del Bando di Gara, in misura maggioritaria, in senso relativo. Si veda anche quanto indicato alla risposta al Chiarimento 6.

18) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto III.2.2) - Capacità economica e finanziaria, del Bando di gara, si chiede conferma che nell'ambito del fatturato specifico relativo ai servizi analoghi intesi come: "*servizi di governo per impianti elettrici, semaforici e di illuminazione: implementazione di sistemi informativi per la gestione dei servizi erogati nonché Costituzione e Gestione di anagrafiche tecniche immobiliari e territoriali*" è ricompreso il fatturato maturato in "attività e consulenza per la costituzione e gestione di anagrafiche tecniche immobiliari e territoriali" effettuate dal Fornitore nell'ambito di altre convenzioni Consip ovvero in appalti anche non riguardanti specificatamente gli impianti elettrici, semaforici e di illuminazione.

Risposta

Si conferma che per servizi analoghi si intendono anche servizi di consulenza per la costituzione e gestione di anagrafiche tecniche immobiliari e territoriali effettuate dal Fornitore nell'ambito di altre convenzioni Consip ovvero in appalti anche non riguardanti specificatamente gli impianti elettrici, semaforici e di illuminazione.

19) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto III.2.3) - Capacità tecnica (*attestazioni SOA*), del Bando di gara, si chiede conferma che all'interno di un RTI dove almeno una delle imprese è in possesso delle categorie e classifiche richieste ai fini della partecipazione, una ulteriore impresa del medesimo ATI in possesso di una attestazione SOA con classifica inferiore a quella richiesta per la partecipazione del RTI, potrà comunque svolgere l'attività oggetto dell'attestazione fino all'importo che la propria classifica permette.

Risposta

Si conferma l'interpretazione resa nel quesito. Resta inteso che dovranno essere osservati tutti i vincoli in materia prescritti dal d.P.R. 207 del 2010 e dal D.lgs. 163 del 2006. Si veda anche quanto indicato nella risposta al Chiarimento 8.

20) Domanda

Nel modello Allegato 1 al Disciplinare di Gara, al punto 11 si chiede di indicare "il totale degli addetti al servizio oggetto della presente gara". A tale proposito si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, si debba indicare, per ogni singolo lotto di partecipazione, il numero di addetti complessivamente stimato dal RTI nel suo complesso.

Risposta

Per quanto concerne le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 punto 11, per numero totale degli addetti al servizio occorre indicare il numero complessivo di risorse impiegate nel servizio oggetto dell'appalto relativo al numero di dipendenti diretti attuali. Ciascuna impresa facente parte del RTI deve presentare un Allegato 1 nelle modalità previste dal Disciplinare.

21) Domanda

Relativamente al requisito di cui al punto 2.1 del disciplinare di gara, in relazione alla partecipazione a più lotti, qualora il requisito relativo all'importo totale dei lavori riferiti ad una specifica categoria SOA risulti superiore a € 20.658.000,00, si chiede quali siano le modalità di dimostrazione della cifra d'affari ottenuta per lavori ricadenti nella categoria OG10. Nello specifico a fronte delle disposizioni contenute nel nuovo DPR 207/2010 si chiede se sia possibile utilizzare fatturato specifico maturato nelle sub-categorie specialistiche OS30, OS27 e OS19, in quanto attinenti alla specifica categoria Impianti Elettrici.

Risposta

Con riferimento al quesito posto, si precisa quanto segue. Se il requisito relativo all'importo totale dei lavori riferiti ad una specifica categoria implica il possesso di una SOA per classifica illimitata, si applica anche il comma 6 dell'art. 61 d.P.R. 207/2010, e pertanto il concorrente, oltre al possesso dell'attestazione SOA, deve indicare, personalizzando il punto 13 del Facsimile di dichiarazione di cui all'Allegato 1 del Disciplinare, di "aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara".

In sede di comprova ex art. 48, la Consip verificherà il suddetto requisito, richiedendo al concorrente la documentazione prevista nell'art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 207/2010.

La *lex specialis* di gara prevede per la partecipazione a tale gara l'attestazione SOA per la categoria OG10 e OS9. Per quanto riguarda la prima, si fa presente che non è ammissibile l'applicazione del principio dell'"assorbimento" tra categorie generali e speciali (ammissibile invece per la OG11). In ogni caso per il calcolo della cifra d'affari l'impresa dovrà tener conto di quanto stabilito negli artt. 79, comma 2, e 83 d.P.R. 207/2010.

22) Domanda

Allegato 7A) e Allegato 7B). Premesso che il disciplinare di gara prevede che l'aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della convenzione a presentare per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa conformi alle condizioni ed alle clausole previste nell'Allegato 7A) e

nell'Allegato 7B) a produrre una idonea copertura assicurativa, si chiede di confermare che nell'ambito della "Responsabilità civile professionale" rientrino *esclusivamente* le casistiche indicate nell'Allegato 7B), ovvero: Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario dell'appalto o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto: condizioni particolari:

- Massimale unico minimo 5.000.000 per evento/anno
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
- Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori e delle attività

manutentive previste per il Servizio Luce e per il servizio opzionale di

Gestione Impianti Semaforici

- Retroattività dalla data di inizio del servizio , postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.

Risposta

Si conferma. In ogni caso si precisa che le condizioni particolari indicate nell'allegato 7B non rappresentano una limitazione, ma una estensione della copertura della "Responsabilità civile professionale".

23) Domanda

In relazione alla procedura in oggetto, chiediamo se, pur trattandosi di un appalto di servizi, sia ammesso l'utilizzo dell'istituto della cooptazione di cui all'art. 92, co.5 del D.p.r. 207/2010, tenuto conto che se pur riferito ai lavori è riconosciuto da recenti orientamenti giurisprudenziali quale principio di ordine generale del quale è stata ammessa la piena e legittima applicazione a tutte le tipologie di appalti compresi quelli di servizi.

Risposta

Premesso che la *lex specialis* di gara per i servizi non prevede quote minime di requisiti per le mandanti, né corrispondenza con la quota eseguita, richiedendo unicamente che il RTI nel suo complesso, ma non i singoli componenti, posseggano i requisiti richiesti, in coerenza con la modifica apportata dal DL 95 all'articolo 37 comma 13 D. Lgs. n.163/2006, l'istituto della cooptazione, relativamente ai servizi messi a gara, non ha alcuna pratica utilità o pertinenza. Diversamente, è facoltà del concorrente ricorrere all'istituto della cooptazione con riferimento alla quota di lavori oggetto del presente appalto. A tal riguardo si precisa che il ricorso alla cooptazione dovrà essere specificatamente indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Inoltre, dovrà essere prodotta nella busta A la dichiarazione dell'impresa cooptata conforme al facsimile allegato 1 rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. L'impresa cooptata dovrà altresì dimostrare (nei termini e nei modi prescritti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente in materia) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione.

24) Domanda

con riferimento all'oggetto sono a porre il seguente quesito: premessa esistenza e gestione dei CERTIFICATI BIANCHI- Come è noto gli efficientamenti energetici, nelle forme e nei contenuti giuridici previsti producono tali certificati che , tradotto portano ad un " rimborso economico" per gli aventi titolo. quesito:

gli efficientamenti energetici realizzati sia per la quota di efficientamento energetico che per interventi extra canone producono certificati bianchi? se si chi può richiederli? chi ne ha titolo , il comune o il fornitore ? è fatto obbligo informare il comune, da parte del fornitore di tale condizione ? qualora fossero accertati, questi " sconti" non dovrebbero essere tenuti in debita considerazione per la formulazione dell'offerta.

Risposta

In merito alla prima istanza di quesito, si conferma che tutti gli interventi (a Canone ed extra Canone) che prevedono attestazione di efficientamento energetico presso l'AEEG contribuiscono all'ottenimento di certificati bianchi. La titolarità dei certificati bianchi è del soggetto (Fornitore od Amministrazione) che finanzia l'intervento.

In merito alla seconda istanza di quesito, si riporta quanto indicato in Appendice 7 al Capitolato Tecnico: "Si precisa che il Fornitore è tenuto a supportare l'Amministrazione nell'esecuzione della procedura

illustrata nella presente Appendice nel caso in cui sia l'Amministrazione stessa titolare dei titoli di efficienza energetica (TEE). Tale situazione si verifica quando l'intervento è finanziato dall'Amministrazione Contraente attraverso il ricorso all' extra Canone".

In merito alla terza istanza di quesito, si conferma che i concorrenti hanno autonomia e responsabilità di calcolo nella formulazione dell'offerta economica, nella scontistica applicata e nella valutazione della sostenibilità economica dell'offerta stessa.

25) Domanda

A pag. 35 del Disciplinare nelle note di spiegazione degli addendi della formula per il calcolo dei TEP utili per rispondere al p.to b.1.1., leggiamo: "TEPi pari ali' Impegno assunto dal concorrente i-esimo - espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), per ogni 10 (dieci) milioni di Euro complessivamente ordinati nel Lotto di riferimento (somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi) - a effettuare interventi di riqualificazione energetica sugli Impianti gestiti dalle Amministrazioni Contraenti, che consentano di conseguire un risparmio, certificato dall'Autorità per l'Energia e per il Gas, al sensi dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;". Considerando il campione di punti luce, necessariamente da costruire per il calcolo dei 10 mil. Di Euro di fatturato richiesti, si chiede di chiarire:

1. a quanti anni il fatturato di 10 milioni debba essere riferito;
2. se i prezzi da usare per la valorizzazione del Campione siano quelli a base di gara elencati all' All.8 del Disciplinare;

se per il calcolo dei TEP ottenuti dalla sostituzione dei punti luce si debba utilizzare il fattore di conversione dei kWh Indicato nella delibera EEN 3/08 ($0,187 * 10^{-3}$) piuttosto che utilizzare la formula contenuta nella nuova scheda tecnica n.29b (dell'all.C alla deliberazione 5 Maggio 2011, EEN 4/11 così come modificato dalle deliberazioni EEN 5/11 e EEN 9/11) per l'applicazione della quale è necessario conoscere le caratteristiche specifiche delle strade dove insiste l'impianto nuovo/ristrutturato.

Risposta

In merito al punto 1. del quesito, l'impegno assunto dal Concorrente deve essere espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), per ogni 10 (dieci) milioni di Euro complessivamente ordinati nel Lotto di riferimento, determinati come somma dei Valori degli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi relativi al Lotto stesso.

In merito al punto 2. del quesito, i 10 Milioni di euro sono relativi alla somma dei valori degli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi relativi al Lotto stesso.

In merito all'ultimo punto del quesito, analogamente a quanto indicato al Chiarimento 2 del presente documento, per il calcolo dei TEP ottenuti dalla sostituzione delle lampade/apparecchi illuminanti dei punti luce (così come da ogni altro intervento che generi efficienza energetica) è necessario far riferimento alle Linee Guida dell'AEEG in vigore al momento dell'invio della richiesta di certificazione dei risparmi.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)